

*Nel terzo comma dopo le parole: « danni derivanti da un medesimo avvenimento », aggiungere: « in seguito a scontro od investimento di veicoli a trazione meccanica ».*

NAVA OTTORINO. Onorevoli colleghi, sarò sintetico, perchè alcune delle cose che sto per dire sono già state rilevate dai colleghi, ed anche perchè l'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, ha già accettato, sia pure temperandoli, due degli emendamenti ai quali accennai sabato scorso: introducendo una formula, relativa al concetto della colpa, più precisa, cioè, ritornando alla formula ministeriale, e temperando l'eccezione fatta all'inversione della prova nel terzo comma, col limitarla al caso di reciproco investimento di due veicoli.

Io veramente avevo proposto che l'eccezione dovesse limitarsi al solo caso di reciproco investimento di veicoli a trazione meccanica; invece con l'emendamento dell'onorevole ministro si pongono nella stessa condizione l'automobile e la bicicletta. Così, se per esempio avviene un investimento fra un automobile ed una bicicletta, sarà facile al conduttore dell'automobile mostrare che dallo scontro egli ha ricevuto un qualche danno; e conseguentemente ottenere di essere esonerato completamente dall'onere dell'inversione della prova. Del resto, non sarà un gran male, perchè questo dell'inversione della prova, che si presenta qui come un onere, appare dalla relazione della Commissione, e dallo stesso parere del Consiglio di Stato, come nulla più che una larva, perchè è certo che il danneggiato deve provare il fatto, ed il rapporto fra causa ed effetto, cosicchè al danneggiante non resta che da provare quelli che sono gli elementi volitivi per porre in essere le cure da lui avute per evitare il fatto.

Parmi pertanto che il ministro e la Commissione, consentendo a quanto è stato espresso dall'onorevole Cotugno, possano sfrondare questo articolo 5; e così accettare l'eliminazione della prima frase di questo articolo: « salvo il caso di forza maggiore », la quale non può che creare equivoci.

Se difatti c'è forza maggiore, non vi può essere mancanza di diligenza, non vi può essere colpa: quindi non può nascere dubbio alcuno, e nessun inconveniente può sorgere dal fatto di eliminare un'espressione che è completamente inutile... E nelle leggi le espressioni inutili sono sempre dannose. È un pleonasma, come è stato ben indicato dall'onorevole Cotugno; e di questo pleonasma si può purgare la legge.

Così, parmi inutile il secondo comma, di cui domando la soppressione. In esso è detto che l'obbligo del risarcimento cessa o viene ridotto quando sia provato che il danno può essere in tutto o in parte prodotto dal fatto del terzo o del danneggiato. Basta la lettura di questo comma per capire che, se il danno è attribuibile in tutto al danneggiato o ad un terzo, è completamente inutile parlare di obbligo di risarcimento per parte dell'automobilista a torto accusato di avere dato luogo al danno.

Non credo che nell'articolo si sia voluto riferirsi alla compensazione di colpe, come si dice inesattamente, o di danni, perchè di compensazione si può parlare solo quando vi sono due fatti che hanno cagionato danni diversi dai quali hanno origine azioni reciproche di debito e credito che si estinguono per *confusione*. Qui invece si tratta di un concetto di riduzione. Ora se il fatto è totalmente attribuibile al danneggiato o ad un terzo, basta la legge generale, basta l'articolo 1151, perchè ciascuno debba rispondere del fatto proprio; e se si tratta del concorso di tutte e due le parti nell'evento dannoso, la giurisprudenza ammette già la riduzione dell'indennità, senza che vi sia bisogno di dettare norme nuove solo in materia automobilistica.

Quindi, in un caso o nell'altro, il capoverso secondo può essere eliminato dando maggior chiarezza alla legge, e senza correre il pericolo di lasciare insoluti casi speciali o di non portare elementi nuovi che siano necessari a chiarire posizioni di diritto che non lasciano alcun dubbio.

A queste osservazioni io mi restringo, per dimostrare tutta la convenienza di sostituire a quelle del progetto, espressioni sceve da formule pleonastiche, e più corrispondenti ai principi di diritto, riducendo l'articolo a quanto è strettamente necessario, come ho cercato di fare coll'emendamento proposto: e come lo ha ancora viepiù semplificato l'onorevole Canepa. Mi auguro che l'onorevole ministro non respinga queste modificazioni che non alterano la sostanza delle sue intenzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommaso Mosca il quale ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere in fine del primo comma:*

« Se siasi dato a nolo, o comunque in uso, un veicolo a trazione meccanica sfornito di conducente, la responsabilità del proprietario per i danni prodotti dalla circolazione del detto veicolo è limitata al valore di esso,